

COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO **PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA** **DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE** **DI TRATTAMENTO (DAT)**

(Art. 4, Legge 22 dicembre 2017, n. 219; D.M. 10 dicembre 2019, n. 168)

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL 27 MAGGIO 2020

SOMMARIO

Art. 1 - Istituzione del registro

Art. 2 - Disposizioni anticipate di trattamento e nomina del fiduciario

Art. 3 - Finalità del registro

Art. 4 - Iscrizione nel registro

Art. 5 – Modifica e revoca della DAT

Art. 6 - Accessibilità delle informazioni contenute nel registro

Art. 7 - Trattamento dei dati

Art. 8 - Attività di pubblicizzazione e informazione

Art. 9 - Abrogazione di norme

Art. 10 - Rinvio

Art. 11 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Istituzione del Registro

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine, in attuazione della legge, istituisce il Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Articolo 2 – Disposizioni anticipate di trattamento e nomina del fiduciario

1. Ai sensi del presente regolamento si definisce:

- a) "*disposizione anticipata di trattamento*" (di seguito DAT), il documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile;
- b) "*disponente*", la persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che esprime una DAT;
- c) "*fiduciario*", una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di fiducia del disponente, scelta da lui per garantire lo scrupoloso rispetto delle proprie volontà espresse nella DAT e poter fare le sue veci e rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

2. Il disponente può nominare un fiduciario supplente con il compito di assolvere alle funzione del fiduciario, qualora quest'ultimo si trovi nell'impossibilità di provvedere.

Articolo 3 - Finalità del registro

1. Il registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una DAT con indicazione del fiduciario/fiduciario supplente, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione, la fonte di provenienza e gli elementi riguardanti la sua trasmissione e dei suoi aggiornamenti alla banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute.

2. Il venir meno della situazione di residenza non comporta la cancellazione dal registro ma non consente l'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni depositate e registrate nella banca dati nazionale istituita presso il ministero della salute.

Articolo 4 - Iscrizione nel registro

1. La persona che intende esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, può recarsi presso l'Ufficio di Stato Civile, comunicando la propria intenzione di voler esprimere una DAT.

2. La DAT va consegnata insieme con le copie fotostatiche dei documenti di identità dello stesso dichiarante e del fiduciario, nonché del fiduciario supplente, se nominato.

3. Il disponente deve inoltre attestare il proprio consenso alla raccolta di copia della DAT presso la banca dati nazionale, dopo aver preso visione dell'apposita informativa relativa al trattamento dei dati ovvero l'indicazione dell'allocazione della stessa, ai fini della sua reperibilità.

4. L'Ufficiale di stato civile informa la persona che la DAT è trasmessa in formato elettronico alla banca dati nazionale presso il ministero della salute. La DAT sarà allegata in copia al modulo informatico qualora il disponente abbia espresso il consenso alla trasmissione di copia della stessa alla Banca dati nazionale. In caso di dissenso alla sua trasmissione, l'Ufficiale di Stato Civile durante la registrazione telematica indicherà dove la DAT è reperibile.

5. La DAT viene numerata con lo stesso numero di iscrizione sul registro delle disposizioni anticipate di trattamento.

6. L'ufficiale di Stato civile attesterà al disponente l'avvenuto ricevimento della DAT e la sua annotazione sul registro mediante il rilascio di una ricevuta di consegna.

7. Il registro deve riportare il numero progressivo delle disposizioni anticipate di trattamento, l'elenco dei soggetti dichiaranti e dei fiduciari e gli elementi riguardanti la trasmissione della dichiarazione e dei suoi aggiornamenti alla banca dati nazionale.

Articolo 5 - Modifica e revoca della DAT

1. Il disponente può, con le modalità riportate negli articoli precedenti, modificare o revocare in ogni momento la DAT presentata.

Articolo 6 - Accessibilità delle informazioni contenute nel registro

1. L'Ufficiale di Stato Civile consentirà l'accesso alle informazioni contenute nel registro e alla documentazione collegata, ai soggetti legittimati in sede di presentazione della dichiarazione, per i fini consentiti dalla legge, nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali.

Articolo 7 – Trattamento dei dati

1. Il Comune è titolare del trattamento dei dati delle DAT registrate dall'ufficiale di stato civile e da questi comunicate e/o trasmesse alla banca dati nazionale.

Articolo 8 - Attività di pubblicizzazione ed informazione

1. L'Amministrazione comunale si attiva affinché le disposizioni del presente Regolamento siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune.

Articolo 9 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

Articolo 10 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, unitamente alla modulistica collegata.